



***Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati
sensibili e giudiziari nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)***

27 febbraio 2006

Il testo del Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nel seguito redatto, non sostituisce il testo delle determinazioni degli Organi competenti dell'INFN, nella versione nel tempo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che prevale su eventuali errori o omissioni - riferimento Guri - serie generale n. 299 del 24 dicembre 2005.

I N D I C E

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati
sensibili e giudiziari nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

	Pagina
Preambolo	4
Art. 1 - Ambito del trattamento	7
Art. 2 - Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.....	8

* * * * *

Allegati:

Scheda n. 1	Denominazione del trattamento: Attività relativa alla gestione del personale e degli ospiti: atti e provvedimenti inerenti: a) le attività di reclutamento del personale, anche in relazione al collocamento obbligatorio ed a personale appartenente a categorie protette; b) al conferimento borse di studio; c) le attività di associazione; c) la formazione scientifica e diffusione della cultura ...	9
Scheda n. 2	Denominazione del trattamento: Attività relativa alla gestione del personale e degli ospiti: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti le invalidità, malattie, malattie professionali, gravidanza, puerperio del personale, nonché atti e provvedimenti connessi agli obblighi relativi ad infortuni del personale e degli ospiti.....	10
Scheda n. 3	Denominazione del trattamento: Attività relativa alla gestione del personale: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo.....	11

Scheda n. 4	<p>Denominazione del trattamento: Attività relativa alla gestione del personale: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti la definizione dello stato giuridico ed economico, ivi inclusi l'accertamento dei presupposti per la sospensione o la cessazione dal servizio, il trasferimento di sede, la garanzia dei diritti politici e sindacali, nonché l'adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili relativamente al personale in servizio o in quiescenza.....</p>	12
Scheda n. 5	<p>Denominazione del trattamento: Attività relativa alla gestione del personale e degli ospiti: atti e provvedimenti diretti a provvedere alla concessione di benefici assistenziali, sociali ed alle coperture assicurative.....</p>	13
Scheda n. 6	<p>Denominazione del trattamento: Attività relativa alla gestione del personale: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, nonché l'igiene e la sicurezza sul lavoro.....</p>	14
Scheda n. 7	<p>Denominazione del trattamento: Attività relativa alla gestione dei procedimenti disciplinari e contenziosi: atti e provvedimenti diretti all'accertamento di responsabilità civile, penale, disciplinare, contabile; formulazione di pareri giuridici e compimento delle attività connesse alla difesa dell'Amministrazione nei giudizi attivi o passivi inerenti diritti ed interessi del personale o di terzi.....</p>	15

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito Codice;

visto l'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice che definisce "dati sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. e) del Codice che definisce "dati giudiziari" i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o le qualità di imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

visto l'art. 20, comma 2 del Codice, il quale dispone che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante;

visto l'art. 21, comma 2, del Codice il quale afferma che le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari;

viste le finalità di rilevante interesse pubblico connesse alle attività dei soggetti pubblici indicate negli artt. 59, 60, 68, 71, 95, 112 del Codice;

considerato che tra le operazioni effettuate dall'INFN che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, rientrano, in particolare, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

ritenuto di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che l'INFN deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge ovvero le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;

ritenuto di individuare analiticamente, in relazione ai trattamenti disciplinati dal presente regolamento, le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quali le interconnessioni ed i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento e le comunicazioni di dati a terzi;

considerato che i trattamenti di cui sopra sono effettuati nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30

giugno 2005 (pubblicato in *G.U.* n. 170 del 23 luglio 2005) che ha suggerito un modello per l'individuazione delle tipologie dei dati e delle operazioni eseguibili;

visto il parere di conformità espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 19 ottobre 2005;

considerata la natura regolamentare del presente atto che ne impone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana secondo le modalità e procedure di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989 n. 168 contenente "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito del trattamento

- 1.1 L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare provvede al trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari nell'ambito dei procedimenti amministrativi inerenti la gestione del personale e degli ospiti, nonché, in via eventuale, nell'ambito di attività contenziose in giudizi attivi o passivi riguardanti diritti o interessi del personale o di terzi.

Art. 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

- 2.1 In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, le sette schede che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 7, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate dal Codice.
- 2.2 I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
- 2.3 Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- 2.4 I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'INFN sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del Codice).
- 2.5 Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del Codice).